

IL SOLE 24 ORE


UNIVERSITÀ BOCCONI
EDITORE

LA REPUBBLICA

Management

2

Amministrazione e Bilancio



Management

Progetto editoriale e coordinamento redazionale

Egea – Università Bocconi Editore

Viale Isonzo 25 – Milano

Consulenza: Cinzia Parolini e Federico Visconti

Volume 2: Amministrazione e Bilancio

A cura di Angelo Provasoli

Professore ordinario di metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Università Bocconi, Milano

Titoli originali: Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato

Copyright © 2004 Egea S.p.A.

Via Sarfatti 25 – Milano

Adattamento e aggiornamento: Redazione Egea

Editing: Giuseppe Barile

Progetto grafico e impaginazione: E-ducation.it S.p.A., Firenze

Design copertina: Lowe Pirella

Illustrazione di copertina: Tullio Pericoli

Stampa e legatura: Rotolito Lombardia, Pioltello (MI)

Il presente volume deve essere venduto esclusivamente in abbinamento
o al quotidiano *la Repubblica* o al quotidiano *Il Sole 24 ORE*
Tutti i diritti di copyright sono riservati
Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge

Per il volume venduto con il quotidiano *la Repubblica*
Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. – Divisione *la Repubblica*
Via Cristoforo Colombo 149 – Roma
Supplemento al numero odierno de *la Repubblica*
Direttore Responsabile: Ezio Mauro
Reg. Trib. Roma n. 16064 del 13/10/1975

Per il volume venduto con il quotidiano *Il Sole 24 ORE*
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Via Monte Rosa 91 – Milano
Supplemento al numero odierno de *Il Sole 24 ORE*
Direttore Responsabile: Ferruccio de Bortoli
Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/1965

Quest'Opera è stampata su carta Uno Prime prodotta
con cellulose senza cloro gas provenienti da foreste controllate e certificate,
nel rispetto delle norme ecologiche vigenti

Management

2

Amministrazione e Bilancio

Cura e prefazione di Angelo Provasoli
Professore ordinario di metodologie e determinazioni
quantitative d'azienda, Università Bocconi

IL SOLE 24 ORE

UNIVERSITÀ BOCCONI
EDITORE

LA REPUBBLICA

INDICE

Prefazione	XI
PARTE PRIMA	
Il bilancio d'esercizio: finalità e struttura	1
1 Un'introduzione al bilancio d'esercizio	2
La natura del bilancio d'esercizio	3
Lo scopo e l'oggetto del bilancio d'esercizio	6
I principi di competenza economica e di continuità del funzionamento aziendale	11
Il conto economico e lo stato patrimoniale	17
Alcune considerazioni conclusive	21
► Riepilogo	22
2 I principi contabili internazionali e il bilancio delle imprese italiane	24
La normativa di riferimento	25
I principi contabili internazionali	30
Le società che non applicano i principi contabili internazionali	33
I principi contabili internazionali e le norme italiane inerenti il bilancio	34
Il ruolo degli standard setters nazionali. L'organismo italiano di contabilità (OIC)	37
Tendenze evolutive e considerazioni di sintesi	38
► Riepilogo	40
3 I principi di redazione e gli schemi del bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione	42
Introduzione	43
Le norme di riferimento per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali	45
La "scala gerarchica" delle norme di riferimento italiane	47
La struttura del bilancio d'esercizio italiano	55
Lo schema di stato patrimoniale nella normativa italiana	57
Lo schema di conto economico nella normativa italiana	64
La nota integrativa nella normativa italiana	73
La relazione sulla gestione	74
Il bilancio in forma abbreviata	75
I postulati di bilancio nei principi contabili internazionali: confronto con la normativa italiana	80
Gli schemi di bilancio nei principi contabili internazionali	85
► Riepilogo	95

PARTE SECONDA			
Le valutazioni di bilancio		99	
4	La valutazione delle giacenze di magazzino	100	
	Introduzione	101	
	Modalità di rappresentazione in bilancio	102	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	103	
	I principi contabili internazionali	116	
	Il caso Leonardo s.r.l.: la determinazione del costo per le giacenze di beni fungibili	117	
▶	Riepilogo	136	
5	La valutazione dei lavori in corso su ordinazione	138	
	Introduzione	139	
	Modalità di rappresentazione in bilancio	141	
	Criteri di valutazione: le disposizioni che regolamentano il trattamento contabile delle commesse	143	
	I principi contabili internazionali	152	
	Conclusioni	157	
	Il caso Azzurra S.p.A.: la valutazione dei lavori in corso su ordinazione	159	
▶	Riepilogo	167	
6	La valutazione dei crediti	170	
	Introduzione	171	
	Le modalità di rappresentazione in bilancio	173	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	180	
	I principi contabili internazionali	185	
▶	Riepilogo	189	
7	Le operazioni e partite in moneta estera	192	
	Introduzione	193	
	La rappresentazione in bilancio	197	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	200	
	I principi contabili internazionali	211	
	Conclusioni	215	
	Il caso Globo S.p.A.: la valutazione delle operazioni in moneta estera	218	
▶	Riepilogo	222	
8	La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	224	
	Introduzione	225	
	La rappresentazione in bilancio	233	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	236	
	Il processo di ammortamento	246	
	L'eliminazione dal ciclo produttivo e la cessione del cespite: plusvalenze e minusvalenze	251	
	I principi contabili internazionali	252	
	Il caso Epicuro s.r.l.	262	
▶	Riepilogo	265	
9	I contratti di leasing	268	
	Introduzione	269	
	Le disposizioni che regolamentano la rappresentazione in bilancio	273	
	I principi contabili internazionali	279	
	Aspetti fiscali	285	
	Il caso CAM S.p.A., locatore, e BRU S.p.A., locatario	287	
▶	Riepilogo	296	
10	La valutazione delle attività finanziarie	298	
	Introduzione	299	
	Modalità di rappresentazione in bilancio	301	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	302	
	I principi contabili internazionali	313	
	Il caso Bracque S.p.A.: i titoli classificati nell'attivo circolante	322	
	Il caso Treccani S.p.A.: lo sviluppo del prezzo della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto	328	
	Il caso Glotto S.p.A.: la determinazione dell'utile infragruppo	334	
▶	Riepilogo	338	
11	La valutazione dei fondi per rischi e oneri e dei debiti	340	
	Definizioni	341	
	Modalità di rappresentazione in bilancio	345	
	Criteri di valutazione: un quadro delle disposizioni in vigore	347	
	I principi contabili internazionali	350	
	Il Caso Einstein S.P.A.: la valutazione dei fondi rischi e oneri	355	
▶	Riepilogo	358	
12	Il trattamento di fine rapporto	360	
	Introduzione	361	
	Modalità di valutazione e rappresentazione in bilancio del TFR	362	
	I principi contabili internazionali	366	
▶	Riepilogo	386	
13	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	388	
	I valori reddituali: competenza economica versus competenza tributaria	389	
	Dalle imposte liquidate extracontabilmente alle imposte correnti nel sistema di contabilità generale	401	
	La genesi delle imposte differite e delle imposte anticipate	406	
	Il ciclo delle imposte differite	415	
	Il ciclo delle imposte anticipate	429	
	Conclusioni	441	
▶	Riepilogo	443	

14 I conti d'ordine	446	Il gruppo di imprese	571
Introduzione	447	Il bilancio consolidato	575
Classificazione dei conti d'ordine	451	L'obbligo di redazione del bilancio consolidato	577
Contabilizzazione e rappresentazione dei conti d'ordine	454	L'area di consolidamento	580
La valutazione dei conti d'ordine	456	Il processo di consolidamento	584
I principi contabili internazionali	456	Le rettifiche di consolidamento	587
► Riepilogo	457	► Riepilogo	667
		► Bibliografia	670
PARTE TERZA			
L'analisi di bilancio	459	Note	671
15 Le analisi di bilancio	460		
Le finalità delle analisi di bilancio	461		
Gli strumenti a disposizione dell'analista esterno	462		
L'analisi mediante la tecnica della riclassificazione	464		
L'analisi per quozienti	481		
I riclassificati e il bilancio d'esercizio	495		
Il caso Nöel	495		
► Riepilogo	508		
16 La costruzione e la lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità	512		
Premessa	513		
L'oggetto conoscitivo del rendiconto finanziario	514		
Gli scopi del rendiconto finanziario	516		
La logica di composizione del rendiconto finanziario per flussi di CCN	517		
La logica di composizione del rendiconto finanziario per flussi di liquidità	533		
Annotazioni essenziali in tema di rendiconto finanziario quale sintesi dei flussi finanziari d'esercizio	537		
Il foglio di lavoro "ad H": uno strumento per costruire il prospetto di rendiconto finanziario	540		
Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7	547		
Il rendiconto finanziario come documento da comunicare agli stakeholders	552		
L'analisi del rendiconto finanziario allegato al bilancio di due società italiane: Recordati S.p.A. e Beghelli S.p.A.	555		
L'analisi del rendiconto finanziario allegato al bilancio di tre società statunitensi: IDEX Co., Regal Beloit Co., Colgate Co.	560		
► Riepilogo	565		
PARTE QUARTA			
Il bilancio consolidato	567		
17 Il bilancio consolidato	568		
Premessa	569		
Le fonti normative e i principi contabili di riferimento	570		

54. Il brevetto acquisito è iscritto come intangibile a vita definita: pertanto deve essere ammortizzato in base alla sua vita utile (in questo caso, venti anni) ed è soggetto solo eventualmente a una verifica di valore (IAS 36). Non essendoci nessuna indicazione di perdite durevoli, nessun *impairment test* si rende necessario a fine esercizio per questo bene.

Per l'avviamento contabilizzato in seguito all'acquisizione, invece, è prevista una verifica obbligatoria per accertare eventuali perdite permanenti di valore (*impairment test*).

Ai fini del presente esercizio si ipotizza che il test confermi i valori di bilancio e che quindi nessuna svalutazione vada accolta in bilancio.

55. Si ricorda che il metodo in questione è anche utilizzato per la valutazione, in bilancio consolidato, delle partecipazioni in società collegate, qualora non si identifichi tra partecipante e partecipata né un legame di controllo, né un rapporto di controllo congiunto, bensì in caso di influenza notevole.

56. In effetti, qualora Alfa redigesse un bilancio consolidato sarebbero presenti nel suo attivo altre partecipazioni che la stessa controllante dovrebbe eliminare; pertanto, la colonna "Effetti sul bilancio consolidato" ha esclusivamente lo scopo di evidenziare l'impatto della valutazione di Beta con il metodo del patrimonio netto.

57. Sulle differenze in termini di definizione e significato delle varie tipologie di partecipazioni, si rinvia sia al cap. 3 del presente volume, sia a Provasoli A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 219 e ss.

58. D.lgs. 127/1991, art. 37; Principi contabili nazionali, documento n. 17, cap. 15.

59. Cfr. D.lgs. 127/1991, art. 28.

60. Vedi Principi contabili nazionali, documento n. 17, par. 9.9.a. Si parla di:

- criterio del costo per le partecipazioni escluse per restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo;
- criterio del patrimonio netto o del costo (se non si possono ottenere le informazioni per applicare l'*equity method*) per le partecipazioni escluse per impossibilità di ottenere informazioni;
- minore tra criterio del costo e valore netto di realizzazione nel caso di partecipazioni escluse perché detenute a soli scopi di successiva alienazione.

61. Vedi art. 2359 c.c. per i bilanci individuali e documento n. 17 dei principi contabili nazionali, par. 9.9.a, per la rappresentazione in consolidato come società escluse dal consolidamento.

62. Cfr. IAS 28, *Investments in Associates*, par. 13 e 35.

GLI AUTORI

Mara Cameran (capp. 2, 4, 15) è ricercatore e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Ida D'Alessio (capp. 5, 7) è assegnista di ricerca e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Marco Mosconi (capp. 3, 8) è docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Nicola Pecchiari (cap. 12) è lecturer e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Maurizio Pini (capp. 1, 13) è professore associato e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Giuseppe Pogiani (cap. 9) è lecturer e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Annalisa Principe (capp. 11, 17) è Assistant Professor e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Patrizia Riva (capp. 6, 10, 16) è professore a contratto presso l'Università del Piemonte Orientale e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Patrizia Tettamanzi (cap. 17) è ricercatore dell'Università Cattaneo di Castellanza e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Daniela Travella (capp. 3, 14) è assegnista di ricerca e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

Alfredo Viganò (cap. 1) è professore ordinario e docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi.

IN QUESTO CAPITOLO LA VALUTAZIONE DEI CREDITI

- La classificazione dei crediti secondo l'origine, la natura del debitore e la scadenza
- I crediti nel bilancio d'esercizio
- Criteri di valutazione
- La rappresentazione in bilancio dei crediti secondo i principi contabili internazionali

INTRODUZIONE

I principi contabili, nel documento n. 15, *I crediti*, del gennaio 1996, stabiliscono che i crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Il medesimo documento evidenzia tre fondamentali modalità per raggruppare in categorie omogenee i crediti vantati da un'azienda: sulla base dell'origine degli stessi, a seconda della natura del debitore e in funzione della scadenza.

In relazione alla loro *origine*, i crediti si distinguono in:

Origine

- *crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica*. Si tratta dei cosiddetti *crediti di funzionamento o commerciali* sorti sostanzialmente a fronte della rilevazione di ricavi. Le operazioni di scambio nell'ambito delle quali essi sorgono hanno per oggetto un bene mobile o immobile o un servizio. Sono iscrivibili in bilancio quando, in coerenza con il principio della competenza, sono maturati i relativi ricavi. Il documento contabile, pur prescindendo dalle situazioni particolari, ricorda che tale momento coincide con quello in cui

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio con terze economie è già avvenuto. Quest'ultima condizione si verifica: per i beni mobili alla data di spedizione o di consegna, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto e in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale; per i beni immobili al momento della stipulazione del contratto di compravendita; per i servizi nel momento in cui il servizio può considerarsi reso;

- **crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi.** Si tratta dei crediti cosiddetti di *finanziamento*, i quali differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi. Le operazioni di scambio nell'ambito delle quali essi sorgono hanno a oggetto direttamente somme di denaro. Essi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l'impresa;
- **crediti sorti per altre ragioni.** Il documento n. 15 fornisce un'esemplificazione non esaustiva che comprende: i crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, i crediti verso dipendenti per anticipi, i crediti verso erario, i crediti verso istituti di assicurazione, i depositi cauzionali ecc.

Natura
del debitore

In relazione alla *natura del debitore*, i crediti si distinguono in:

- crediti verso clienti;
- crediti verso consociate;
- crediti verso soci;
- crediti verso altri.

La natura del debitore assume rilevanza in relazione all'esposizione dei valori in bilancio. Poiché in mancanza di indicazioni specifiche, infatti, il lettore è portato a pensare che i crediti esposti derivino dalla normale attività commerciale, il documento richiede che siano distinti i crediti verso clienti da quelli verso altri e che tra questi sia data separata evidenza a quelli verso consociate – con questa espressione intendendo le controllanti, le controllate, le collegate, le aziende cosiddette "sorelle"² – in quanto questi potrebbero essere sorti a seguito di operazioni condotte su una base contrattuale non indipendente e potrebbero avere caratteristiche diverse dagli altri crediti.

Inoltre, quando nell'ambito delle categorie indicate vi sono cre-

diti di importo rilevante verso debitori con caratteristiche specifiche, di cui è importante che il lettore abbia conoscenza, il documento n. 15 stabilisce che tali crediti trovino separata indicazione nella nota integrativa.

È opportuno evidenziare che i crediti verso altri comprendono anche i crediti verso l'erario; questi, sulla base del principio contabile n. 25 in tema di trattamento contabile delle imposte sul reddito, devono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se non sono compensabili con i debiti tributari, salvo che ne sia stato richiesto il rimborso. Va aggiunto che sempre il medesimo documento stabilisce che le attività per imposte anticipate siano indicate tra i crediti dell'attivo circolante in un'apposita voce solo se non esistono anche passività per imposte differite, nel qual caso si deve procedere alla compensazione, se tale compensazione è consentita anche giuridicamente.

In relazione alla *scadenza*, i crediti si distinguono in:

Scadenza

- **crediti a breve termine** (scadenza entro i dodici mesi);
- **crediti a medio-lungo termine** (scadenza oltre i dodici mesi).


Il principio contabile n. 15 rileva l'importanza di dare rappresentazione in bilancio della scadenza dei crediti. La conoscenza dei termini di incasso è infatti indispensabile per raggiungere uno degli obiettivi primi del bilancio, ossia quello di dare informazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda.

Poiché questo è il fine, la determinazione della scadenza dei crediti e conseguentemente la classificazione dei medesimi come crediti a breve (incasso entro i dodici mesi) oppure a medio-lungo termine (incasso oltre i dodici mesi) deve essere effettuata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici³.

LE MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

■ Classificazione dei crediti in bilancio

Il Codice civile (art. 2424) prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati:



I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti consentono di conoscere se il capitale sociale, esposto in un'unica voce tra i componenti del patrimonio netto, sia stato interamente versato dai soci. Si tratta, a evidenza, di crediti a breve termine; ciò nonostante, data la rilevante valenza informativa della posta, il legislatore richiede di indicarla distintamente quale voce iniziale contraddistinta dalla lettera A) dello stato patrimoniale attivo.

I crediti di funzionamento e i crediti di finanziamento

È di fondamentale importanza chiarire che la distinzione effettuata dal principio contabile n. 15 in funzione dell'origine dei crediti trova riscontro nella classificazione prevista dall'art. 2424 c.c. La strutturazione delle voci relative ai crediti prevista dal citato articolo comporta, in pratica, l'iscrizione dei crediti separatamente in relazione alla loro origine (*crediti di funzionamento* o commerciali, crediti di finanziamento) e, al tempo stesso, alle caratteristiche del debitore (verso

clienti, verso società controllate ecc.). I *crediti di finanziamento* per prestiti concessi devono pertanto essere collocati, indipendentemente dalla loro scadenza, tra le immobilizzazioni finanziarie; mentre i *crediti di origine commerciale* o di funzionamento devono essere iscritti, indipendentemente dalla loro scadenza, nell'attivo circolante. È appena il caso di sottolineare che, di conseguenza, non assume rilevanza la durata, ossia la scadenza del credito, ai fini della collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie piuttosto che nell'attivo circolante. Le informazioni di ordine finanziario richieste dall'art. 2424 c.c., ossia l'importo esigibile entro l'esercizio successivo per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo per i crediti rientranti nell'attivo circolante, hanno, per il Codice civile, un carattere secondario, integrativo e complementare, rispetto all'accennata separazione dei crediti in relazione alla loro origine e alle caratteristiche del debitore.

A differenza di quanto previsto per i debiti, la norma non prevede un'apposita voce per i crediti rappresentati da titoli di credito (per esempio, cambiali attive); ne segue che la rappresentazione in bilancio di questi crediti segue le regole generali sopra evidenziate.

Infine, deve essere posta attenzione al particolare trattamento riservato ai crediti per acconti verso fornitori. Questi, poiché non rappresentano diritti a un corrispettivo in denaro, ma alla cessione di beni, non devono essere esposti tra i crediti, ma, a seconda della loro origine, nelle voci:



Gli acconti per immobilizzazioni finanziarie sono classificati nella voce B.III.2.d ("Immobilizzazioni, Immobilizzazioni finanziarie, Crediti, Verso altri"); e gli acconti a fronte della prestazione di servizi si iscrivono alla voce C.II.5. ("Attivo circolante, Crediti, Verso altri"). Ciò in quanto non è prevista una distinta e precisa collocazione per queste specifiche categorie di acconti.

I crediti devono essere esposti al netto delle *svalutazioni* eventualmente effettuate, mentre le rettifiche corrispondenti devono essere iscritte nel conto economico, a seconda che si riferiscano a crediti compresi nell'attivo circolante oppure nell'attivo immobilizzato, rispettivamente nelle voci:

Svalutazioni

B.10.7	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e nei crediti disponibili
B.10.8	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Le perdite su crediti realizzate nell'esercizio che non sono coperte dal Fondo svalutazione crediti devono essere iscritte nella voce B.14 "Oneri diversi di gestione". Infine, lo storno dei fondi in eccesso deve essere indicato, a seconda che si riferiscano a crediti compresi nell'attivo circolante oppure nell'attivo immobilizzato, rispettivamente nelle voci:

B.15	Altri ricavi e proventi, non soggetti all'adempimento di cui all'art. 2497 del codice di commercio
B.16.1	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

■ Informazioni sui crediti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Nota Integrativa

Il documento n. 15 stabilisce che la nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni sui crediti:

- il principio di valutazione dei crediti e i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;
- i crediti verso consociate, soci e altre parti correlate all'impresa e informazioni su tali conti;
- l'entità dei crediti con scadenza oltre i cinque anni, evidenziando quelli con consociate;
- i crediti relativi a commesse a lungo termine e le modalità di valutazione degli stessi;
- per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;
- per i crediti a media e lunga scadenza con interesse non esplicitato, per i quali vi sono motivi per credere che il credito contenga una componente di interessi anche se non è stata effettuata dalle parti alcuna esplicitazione del tasso oppure per i quali l'interesse individuato è da considerarsi notevolmente inferiore rispetto a quello giu-

dicato congruo, se significativi e non attualizzati, occorre indicare i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;

- per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già indicato nei conti d'ordine;
- importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (per esempio, garanzie) anche se il medesimo è già indicato nei conti d'ordine;
- il metodo con cui è accreditato al conto economico l'interesse non maturato esplicitato sui crediti a lunga scadenza;
- la concentrazione dei crediti nei confronti di uno o pochi clienti e ogni altra posizione di rischio significativa;
- i crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
- importi significativi di crediti in moneta estera;
- ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio.

Si segnala infine che ai sensi dell'art. 2497-bis, quinto comma, c.c. nella *relazione sulla gestione* devono essere indicati i rapporti intercorsi con chi esercita l'eventuale attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette. Il documento OIC 1, *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità, richiede che tale informativa comprenda anche l'indicazione degli importi dei crediti nei confronti dei soggetti sopra specificati, distinguendo fra crediti commerciali e finanziari.

Relazione sulla gestione

■ Contabilizzazione e rappresentazione dei crediti smobilizzati

Il principio contabile n. 15 affronta il problema della contabilizzazione e conseguentemente della rappresentazione in bilancio dei crediti smobilizzati.

Le operazioni di cessione dei crediti generalmente avvengono avendo quale controparte una società di *factoring* o *factor* e permettono alternativamente il raggiungimento di due differenti obiettivi:

Finanziamento a fronte di cessione di credito

1. **finanziamento a fronte di cessione del credito:** il *factor* in questo caso anticipa al cedente liquidità a fronte della cessione da parte di quest'ultimo di un credito; la cessione del credito può essere effettuata *pro soluto* ossia senza azione di regresso, con la conseguenza che il rischio di insolvenza è trasferito al *factor*, oppure *pro solvendo*, ossia con azione di regresso e quindi senza alcun trasferimento del rischio;
2. **mandato per l'incasso:** il *factor* si limita a curare la riscossione per conto del cliente; non è effettuata alcuna anticipazione.

I crediti ceduti in modo definitivo con clausola *pro soluto* devono essere rimossi dal bilancio e devono essere rilevati in conto economico l'utile o la perdita eventualmente derivanti dalla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio. Il documento stabilisce che, qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio di insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso entro le scadenze previste di parte dei crediti ceduti, si dovrà rilevare nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi. Alle cessioni, ancorché qualificate *pro soluto*, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, si dovrà invece applicare la metodologia di contabilizzazione e rappresentazione prevista per le cessioni *pro solvendo*.

Per i crediti ceduti con clausola *pro solvendo* il documento n. 15 prevede due possibili metodologie di contabilizzazione:

- **metodo preferito:** i crediti devono essere stornati dallo stato patrimoniale e deve essere registrato sia l'ammontare dell'anticipazione ricevuta, sia il credito nei confronti del *factor* per la differenza fra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta (solitamente questo importo è versato al cedente al momento dell'effettivo incasso); inoltre il rischio di regresso deve essere quantificato e deve esserne data rappresentazione nei conti d'ordine;
- **metodo ammesso:** è consentito di considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti, con la conseguenza che i medesimi sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale e contemporaneamente è rilevata l'entrata monetaria pari all'anticipazione ricevuta e il corrispondente debito nei confronti del *factor*.

Si consideri l'esempio relativo alle modalità di contabilizzazione dei crediti smobilizzati.

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI SMOBILIZZATI

In data 1/1/75 la società Alfa s.p.a. ottiene una cessione *pro solvendo* di un credito di € 10.000 a un *factor* ottenendo una somma pari a 8.000. Il credito ha valore nominale di 10.000 e il *factor* anticipa al cedente un importo di 8.000. Il credito viene ceduto al *factor* con un'azione di regresso e quindi senza alcun trasferimento del rischio.

Metodo preferito		
1/1/75		
Banca c/c	Crediti vs clienti	8.000 - 10.000
	Crediti vs Factor	2.000
	Rischi a regresso	200
	Commissioni su fatto	100
31/12/75		
	Debiti ai crediti al factor	10.000 - 10.000
1/1/76		
	Crediti vs Factor	8.200 - 10.000
	Rischi a regresso	1.800 - 10.000
Metodo ammesso		
1/1/75		
Banca c/c	Crediti vs Factor	8.000 - 8.000
	Rischi a regresso	200
	Commissioni su fatto	100
31/12/75		
	Crediti vs clienti	10.000 - 10.000
	Rischi a regresso	200

Nel caso in cui il *factor* si occupi semplicemente della riscossione dei crediti impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi, tali crediti devono essere mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente.

Mandato per l'incasso

ESEMPIO

Il principio contabile n. 15, dopo avere stabilito le regole generali ora ricordate con riferimento alle operazioni di *factoring*, richiama le medesime per estenderne la validità con riferimento alle operazioni di sconto o cessione di cambiali e, al contrario, per chiarire la non applicabilità delle stesse in caso di anticipazioni su ricevute bancarie.

Le ricevute bancarie, utilizzate molto spesso in pratica, non costituiscono, infatti, titoli di credito. La loro "cessione" o, meglio, "presentazione" alle banche non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto di titoli di credito e pertanto il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso. La regola citata vale anche nel caso in cui la banca accrediti immediatamente in conto corrente il netto ricavo della ricevuta bancaria. In questa ipotesi, infatti, non si realizza una cessione del credito, ma un'anticipazione su tali crediti⁴.

In questo caso si dovrà applicare quello che, commentando la cessione *pro soluto* di crediti al *factor*, abbiamo denominato "metodo ammesso", mentre non è possibile l'utilizzo del "metodo preferito".

CRITERI DI VALUTAZIONE: UN QUADRO DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE

■ Art. 2426, comma 1, n. 8 e principio contabile n. 15

Il valore di presumibile realizzo

Il criterio di valutazione dei crediti previsto dalla normativa civilistica è il valore di presumibile realizzo sia che i crediti siano stati classificati nell'attivo circolante, sia che siano stati classificati tra le immobilizzazioni.

Il principio contabile n. 15 integra questa sintetica previsione di legge stabilendo che i crediti devono essere rettificati per tenere conto di quanto segue.

■ **Perdite per inesigibilità.** Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato mediante l'appostazione di un *fondo svalutazione crediti*⁴ il quale deve essere sufficiente per coprire:

- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi (si pensi all'inesigibilità totale o parziale di crediti vantati nei confronti di soggetti falliti o in ogni caso in situazione di dissesto, oppure nei confronti dei quali sussistono liti giudiziarie o contestazioni, oppure ancora nei confronti di soggetti non più reperibili);

- sia le perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Nel rispetto del principio della competenza e della prudenza, queste perdite non devono correlarsi ai componenti positivi di reddito dei futuri esercizi, ma devono essere rilevate, appunto, mediante lo stanziamento di un fondo rettificativo dell'attivo, nel periodo in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo dovrà poi essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità avrà manifestazione definitiva⁵.

Il documento stabilisce che la determinazione dell'accantonamento deve essere effettuata in linea di principio sulla base di un'analisi dettagliata di tutte le posizioni di credito in essere (*metodo analitico*) che preveda le seguenti fasi:

Metodo analitico

- determinazione analitica delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi;
- stima, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data del bilancio;
- valutazione degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti (analisi di *aging*);
- valutazione delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Accanto al metodo analitico, oppure in sostituzione a esso quando ricorrano particolari condizioni (alto frazionamento dei crediti in essere), è prevista anche l'applicazione di un *procedimento sintetico* tipicamente consistente nella più semplice applicazione di predeterminate percentuali di svalutazione a categorie omogenee di crediti.

Metodo sintetico

Il documento evidenzia che l'utilizzo di formule di tale sorta può essere considerato solamente uno strumento pratico la cui validità deve essere sempre sottoposta a verifica: esse sono accettabili solamente se portano ai medesimi risultati cui porterebbe l'applicazione del metodo analitico.

■ **Resi e rettifiche di fatturazione.** Il documento n. 15 evidenzia come sia frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti. Ciò può avvenire in quanto alcune merci possono essere difettose, oppure eccedenti le ordinazioni, oppure ancora possono esserci stati ritardi nella consegna o applicazioni di prezzi

Resi, sconti, abbuoni e interessi

differenti rispetto a quelli concordati. Nei casi in cui si giudichi il fenomeno sufficientemente ricorrente, sarà necessario procedere alla quantificazione dell'effetto che il medesimo provoca e, conseguentemente, rilevare uno stanziamento specifico nel rispetto del principio della competenza, ossia della correlazione tra costi e ricavi.

■ **Sconti e abbuoni.** Nel caso in cui l'azienda sia solita concedere sconti e abbuoni, non tanto in sede di emissione della fattura, bensì in sede di incasso della medesima, questi dovranno essere previsti e quantificati al fine di rettificare, mediante l'apposizione di uno stanziamento, il valore dei crediti in bilancio.

■ **Interessi non maturati.** Il principio contabile n. 15 chiarisce che gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un'attività per l'impresa e pertanto devono essere riscontati.

La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dello scorporo dell'interesse, ossia dell'*attualizzazione* di tali crediti. L'interesse implicito sarà pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato dello stesso. L'interesse attivo, coerentemente con il principio di competenza e di prudenza, deve essere riconosciuto *pro quota* sull'intera durata del credito e proporzionalmente al credito in essere: in altri termini, esso va riscontato. A tale fine il principio contabile n. 15 stabilisce che si tenga conto di un criterio di ripartizione tale che l'interesse risulti riconosciuto a un tasso costante sul credito residuo.

L'attualizzazione
dei crediti

Da un punto di vista contabile l'*attualizzazione dei crediti*, ossia l'esplicitazione degli interessi attivi impliciti, comporta:

- la rilevazione della vendita;
- l'iscrizione – in “dare” di conto economico – degli interessi attivi a riduzione diretta dei ricavi e l'iscrizione – in “avere” di stato patrimoniale – di un risconto passivo per un pari importo.

Alternativamente in dottrina è stata evidenziata l'opportunità di procedere con:

- la rilevazione della vendita;
- lo scorporo dell'intero valore degli interessi attivi impliciti dal ricavo di vendita;
- la rilevazione di un risconto passivo per la quota di interessi non di competenza⁷.

Il documento evidenzia tre possibili casi ai fini del trattamento degli interessi attivi impliciti:

- 1) *crediti originati da ricavi chiaramente scindibili*, a causa delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni e servizi e interessi per dilazione di pagamento. Si tratta del caso più semplice: si procederà con la determinazione della quota di interessi non di competenza e la medesima sarà oggetto di risconto passivo;
- 2) *crediti a media e lunga scadenza con interesse non esplicitato* per i quali vi siano motivi per credere che il credito contenga una componente di interessi anche se non è stata effettuata dalle parti alcuna esplicitazione del tasso. In questo caso il principio contabile n. 15 suggerisce di procedere in ogni caso all'evidenziazione degli interessi impliciti e conseguentemente al risconto degli stessi utilizzando un *tasso di interesse “appropriato”*. Il principio contabile considera “appropriato” il tasso di interesse:
 - prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione e altri termini e caratteristiche similari;
 - vigente alla data dell'operazione, ossia del tempo in cui sorge il credito;
- 3) *crediti a media e lunga scadenza con interesse esplicitato, ma notevolmente inferiore rispetto a quelli che devono essere considerati “appropriati”*: in questo caso il documento n. 15 suggerisce di procedere facendo riferimento a un tasso di interesse “appropriato”.

Non devono invece essere mai assoggettati ad attualizzazione:

- a) crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo;
- b) crediti che non richiedono restituzione in futuro in quanto versati a fronte del prezzo per l'acquisizione di beni (per esempio, i depositi a fronte di costruzioni in corso);
- c) crediti per i quali è previsto un tasso di interesse basso in quanto, per esempio, a fronte dei medesimi sono fornite garanzie;
- d) crediti per garanzie o cauzioni date alla controparte in un contratto.

Si consideri l'esempio relativo alle modalità di contabilizzazione degli interessi attivi impliciti.

Tasso di interesse
appropriato

ESEMPIO

DE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI IMPLICITI

All'inizio del periodo t si concede un prestito per € 12.000 concesso all'intera durata di un anno, con un tasso di interesse implicito $i = 10\%$. Il valore del prestito è pari al suo valore nominale.

Se si ipotizza che non esistano altri problemi che riguardino il cliente, il alle successive scadenze e addebiti mensili, è necessario rivedere il valore nominale del credito per evidenziare e riportare la parte di credito riferibile alla concessione della dilazione. Il credito deve essere contabilizzato utilizzando un tasso di interesse $i = 10\%$ che si ipotizza pari al 10 per cento.

Valore attuale del credito	$= 12.000 \times (1 - 0,1)^{12} = 12.000 / 1,1^{12} = 10.000$
Totale interessi impliciti	$(12.000 - 10.000) = 2.000$
Interessi impliciti mensili	$= 10.000 \times 10\% = 1.000$
Interessi impliciti accantonati	$= 1.000 \times 12 = 12.000$

Nelle tabelle seguenti sono illustrate le contate contabili mensili che dovranno essere realizzate al fine di determinare il momento di rilevazione.

Nel primo caso, l'impresa non ha ancora esercitato il controllo sulla merce venduta e, pertanto, non può essere determinata la parte di ricavi riferibile alla concessione della dilazione. Il credito deve essere contabilizzato utilizzando un tasso di interesse $i = 10\%$ che si ipotizza pari al 10 per cento.

Credito verso clienti	12.000	
a/c		12.000

Tabella 6.1

ricavi verso clienti	Ricavi	12.000	12.000
a/c	interessi attivi	2.000	2.000
interessi attivi	Risconti passivi	1.000	1.000

Tabella 6.2

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Conviene preliminarmente evidenziare che non esiste un documento dello IASB interamente dedicato alla rappresentazione in bilancio dei crediti, ma che le regole per la valutazione di tale posta sono rinvenibili dalla lettura del documento n. 18 *Ricavi* e, per alcuni aspetti, del documento n. 1 *Presentazione del bilancio*. Le linee guida sulla disciplina dei crediti enunciate nei principi contabili nazionali differiscono da quanto enunciato dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) redatti dall'International Accounting Standards Board (IASB) per alcuni aspetti di seguito sinteticamente analizzati.

Definizione e momento di rilevazione

Il documento n. 18 evidenzia che il problema principale nella contabilizzazione dei ricavi, e conseguentemente dei crediti che ne derivano, è la determinazione del *momento della rilevazione* dei medesimi. In particolare stabilisce che i ricavi dalla vendita di merci e conseguentemente i relativi crediti devono essere rilevati solo se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa smette di esercitare il livello continuativo di attività associato con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa;
- e) i costi sostenuti o da sostenere riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Momento di rilevazione

Trasferimento dei rischi

È riconosciuta rilevanza primaria al momento di *trasferimento dei rischi*: il passaggio formale della proprietà non accompagnato dal trasferimento dei rischi connessi *non può dare origine* alla registrazione di un ricavo e, conseguentemente, di un credito. Un'impresa può conservare in molti modi un rischio significativo connesso alla proprietà; per esempio: l'impresa può mantenere un impegno per risultati insoddisfacenti non coperto dalle normali clausole di garanzia; il conseguimento di ricavi da una vendita può dipendere dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi; l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'impresa è incerta sulle probabilità del reso.

Solo se l'impresa trasferisce tutti i rischi o conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l'operazione è classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. Ne segue, *a contrariis*, che la conservazione della proprietà con funzione di sola garanzia, accompagnata dal trasferimento dei rischi significativi, è da considerarsi a tutti gli effetti un'operazione di vendita che dà origine al conseguimento di un ricavo e, conseguentemente, all'iscrizione di un credito nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente.

■ Modalità di rappresentazione in bilancio: classificazione dei crediti in bilancio

Lo IAS 1 prevede che tutte le poste dello stato patrimoniale, e pertanto anche i crediti, siano esposte in coerenza con il principio della *liquidità ed esigibilità*. In particolare richiede che:

- ciascuna impresa determini, in base alla natura delle sue operazioni, se esporre separatamente o meno nel prospetto dello stato patrimoniale le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti;
- quando un'impresa scelga di non adottare tale classificazione, attività e passività siano presentate genericamente nell'ordine della loro liquidità;
- in ogni caso, qualunque sia il metodo di rappresentazione adottato, un'impresa evidenzii, per ogni voce dell'attivo e del passivo che include importi che si prevede debbano essere realizzati o regolati sia entro sia oltre dodici mesi dalla data del bilancio, l'importo che si prevede debba essere realizzato o regolato oltre dodici mesi.

Liquidità ed esigibilità

Quanto previsto dalla lettera c) è fatto proprio dai principi contabili nazionali. Infatti, anche se il CNDICR considera di grande rilevanza una classificazione delle poste di bilancio ispirata al criterio della liquidità e dell'esigibilità e ne auspica la composizione per finalità di analisi e interpretazione, deve tenere conto delle scelte operate dal Legislatore civilistico.

Si è visto che il Codice civile richiede di classificare i crediti per natura distinguendo tra crediti di funzionamento (classificati nell'attivo circolante) e di finanziamento (classificati nell'attivo immobilizzato) e, quindi, di evidenziare, nell'ambito delle due categorie così individuate, la quota parte che si prevede sarà realizzata entro e oltre i dodici mesi.

■ Modalità di rappresentazione in bilancio: contabilizzazione e rappresentazione dei crediti smobilizzati

Nei documenti emessi dallo IASB non viene presa in considerazione esplicitamente la rappresentazione dei crediti smobilizzati, trattata, al contrario, nel par. D.VII del documento n. 15 del CNDICR. In particolare, in un precedente paragrafo di questo capitolo si è evidenziato che i principi contabili nazionali prevedono due metodologie di rilevazione dei crediti ceduti con azione di regresso, ossia *pro solvendo*:

- la metodologia "preferita", che prevede, a fronte della contabilizzazione della variazione numeraria per l'anticipo ricevuto, lo storno del credito ceduto e l'evidenziazione del rischio di regresso nei conti d'ordine;
- la metodologia "ammessa", che non prevede lo storno del credito, ma la rilevazione del sorgere di un debito nei confronti del *factor*.

Anche in assenza di un'esplicita previsione è possibile affermare che la metodologia "preferita" dai principi contabili nazionali è senz'altro *non* coerente con i principi generali enunciati dal documento n. 18 dello IASB. Si è visto che possono essere rilevati il ricavo e il sorgere del corrispondente credito derivanti da una cessione di beni se e solo se sono trasferiti tutti i rischi rilevanti connessi al trasferimento della titolarità del bene ceduto. Analogamente, un credito la cui titolarità sia stata ceduta a un soggetto terzo, ma per il quale l'azienda rimanga responsabile in regresso, non può essere stornato dall'attivo dello stato patrimoniale nel momento della cessione: tutti i rischi rilevanti gravano, infatti, sul cedente sino al momento dell'effettivo ricevimento del

Metodologia "preferita"

Tabella 6.3 Il trattamento dei crediti secondo i principi contabili internazionali e nazionali

	IASB	CNOCF
Momento di rilevazione	Momento in cui si verifica il passaggio dei rischi significativi, indipendentemente dal momento in cui si verifica il passaggio di proprietà.	Momento in cui si verifica lo scatto di solito corrispondente al momento del passaggio di proprietà.
Classificazione in bilancio	Crediti correnti e a breve termine vs crediti non correnti o a lungo termine.	Crediti di funzionamento vs crediti di finanziamento, con separata indicazione, per ciascuna categoria, della parte a breve termine e della parte a lungo termine.
Iscrizione dei crediti ammortizzati nel bilancio	Iscrizione di un debito nei confronti del factor; il credito non è stornato dall'attivo di stato patrimoniale in quanto il rischio di incasso sussiste ancora.	Storno dei crediti dall'attivo di stato patrimoniale e rilevazione del rischio nel fondo d'ordine.
Classificazione di crediti a lunga scadenza	I crediti vanno iscritti al fair value. Quando la riscossione è differita, le entrate future vanno scontate a un tasso di interesse figurativo pari a quello più distintamente identificabile tra il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; un tasso di interesse che scendi il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o servizi.	Gli interessi impliciti su crediti a lunga scadenza vanno evidenziati. A tale fine deve essere individuato un tasso di interesse "sperimentale" ossia il valore per il finanziamento di credito con datazione e caratteristiche simili, vigente alla data dell'operazione, e del tempo in cui sorge il credito.

Metodologia ammessa pagamento da parte del cessionario. La metodologia "ammessa" dai principi contabili nazionali è la sola coerente con i principi contabili internazionali.

■ **Criteri di valutazione:**
attualizzazione di crediti a lunga scadenza

Fair value Il documento n. 18 stabilisce che i ricavi, e di conseguenza i crediti corrispondenti, devono essere valutati al *fair value* del corrispettivo ricevuto o spettante, tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa. Il *fair value* è definito come "il corrispettivo al quale un'attività può essere

scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi". Quando la riscossione di un credito è differita, il *fair value* sarà minore rispetto all'ammontare nominale dei mezzi monetari riscossi o spettanti; ciò accade, per esempio, quando l'impresa concede al compratore un credito senza interessi o accetta un interesse minore rispetto a quello di mercato. In questo caso il *fair value* del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate a un tasso di interesse figurativo pari a quello più distintamente identificabile fra:

- il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile;
- un tasso di interesse che scenti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.

RIEPILOGO

- ▶ *Che cosa sono i crediti per l'azienda?* I crediti rappresentano il diritto a esigere a una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri soggetti.
- ▶ *Quali sono le modalità fondamentali per raggruppare i crediti vantati da un'azienda in categorie omogenee?* I crediti si possono raggruppare a seconda dell'origine, della natura del debitore e della scadenza.
- ▶ *Quali sono le principali classificazioni dei crediti per origine?* Si distinguono: (1) crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica o crediti di funzionamento o crediti commerciali; (2) crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi o crediti di finanziamento; (3) crediti sorti per altre ragioni (per esempio, crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi ecc.).
- ▶ *Come si distinguono i crediti in relazione alla scadenza?* In relazione alla scadenza, i crediti si distinguono in: crediti a breve termine (scadenza entro i dodici mesi); crediti a medio-lungo termine (scadenza oltre i dodici mesi).
- ▶ *Come avviene l'iscrizione a bilancio dei crediti?* Secondo la normativa italiana, l'iscrizione dei crediti a bilancio avviene separatamente in relazione alla loro origine (crediti di funzionamento o commerciali, crediti di finanziamento) e, al tempo stesso, alle caratteristiche del debitore (ver-

so clienti, verso società controllate ecc.). I crediti di finanziamento per prestiti concessi devono pertanto essere collocati, indipendentemente dalla loro scadenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre i crediti di origine commerciale o di funzionamento devono essere iscritti, indipendentemente dalla loro scadenza, nell'attivo circolante. Di conseguenza, le informazioni riguardanti la durata hanno un carattere secondario, integrativo e complementare.

- ▶ *Come si rappresentano in bilancio i crediti smobilizzati?* I crediti ceduti in modo definitivo con clausola *pro soluto* devono essere rimossi dal bilancio e devono essere rilevati in conto economico l'utile o la perdita eventualmente derivanti dalla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio. Nei conti d'ordine si dovrà rilevare l'ammontare degli eventuali rischi. Per i crediti ceduti con clausola *pro solvendo* sono previste due possibili metodologie di contabilizzazione: (a) *metodo preferito*: i crediti devono essere stornati dallo stato patrimoniale e deve essere registrato sia l'ammontare dell'anticipazione ricevuta, sia il credito nei confronti del *factor* per la differenza fra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta; (b) *metodo ammesso*: è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti, con la conseguenza che i medesimi sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale e contemporaneamente è rilevata l'entrata monetaria pari all'anticipazione ricevuta e il corrispondente debito nei confronti del *factor*.
- ▶ *Come si valutano i crediti?* Il criterio di valutazione dei crediti previsto dalla normativa civilistica è il valore di presumibile realizzo. Il principio contabile n. 15 integra la previsione di legge stabilendo che i crediti devono essere rettificati per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati.
- ▶ *Che cosa comporta per la contabilizzazione la presenza di crediti con termini lunghi di incasso?* La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dell'attualizzazione di tali crediti. L'interesse implicito sarà pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato dello stesso. L'interesse attivo deve essere riscontato.
- ▶ *Quali sono le principali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali?* Una prima differenziazione riguarda il momento della rilevazione dei ricavi e dei relativi crediti e pone l'accento sul trasferimento dei rischi: il passaggio formale della proprietà non accompagnato dal trasferimento dei rischi connessi *non può* dare origine alla registrazione di un ricavo e, conseguentemente, di un credito. Per quanto riguarda la classificazione dei crediti, lo IAS 1 prevede che i crediti (come tutte le poste dello stato patrimoniale) siano esposti in coerenza con il principio della liquidità ed esigibilità. Quanto poi alla contabilizzazione e rappresentazione dei crediti smobilizzati, anche in assenza di un'esplicita previsione, in base al criterio del pieno

trasferimento dei rischi, risulta che la metodologia "ammessa" dai principi contabili nazionali è la sola coerente con i principi contabili internazionali. Per i principi contabili internazionali, infine, i crediti devono essere valutati al *fair value* del corrispettivo ricevuto o spettante, tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa.